




ALTERNANZA Scuola-Lavoro e sicurezza

Mercoledì 25 maggio 2017

ITIS Leonardo da Vinci - Firenze



AS-L: la circolare INAIL per una *definizione* “definitiva”



■ **Circolare INAIL n.44 del 21 novembre 2016**


■ Definisce:

- Il recepimento della natura e delle caratteristiche dell'attività di alternanza (nota 1)
- L'assimilazione dello studente a lavoratore in quanto esposto ai medesimi rischi pur non svolgendo attività lavorativa (nota 2) e in questo fa fede il **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, artt. 1 e 4**
- Che gli studenti sono assicurati anche quando svolgono l'attività al di fuori di un luogo fisico circoscritto, se tale luogo è indicato negli atti della convenzione fra scuola e impresa e quindi nel patto formativo (nota 3)
- L'obbligatorietà della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall'**art. 37 del D.lgs. 81/2008** in quanto equiparati a lavoratori, sempre in forza dell'**art. 2 comma 1** del citato decreto (nota 4).

+ AS-L: la circolare INAIL


per una *definizione* “definitiva”

- Sono quindi definibili come curricolari tutti gli stage che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:
 - l'ente promotore è una Università o un **ente di formazione abilitato al rilascio di titoli di studio**;
 - il soggetto beneficiario è **uno studente di scuola superiore**, università, master e dottorati universitari o un allievo di istituti professionali e corsi di formazione;
 - lo stage è **svolto durante il percorso di studio**, anche se non direttamente correlato all'acquisizione di crediti.






CURRICOLARE: il termine critico



- Prima di affrontare gli aspetti più tecnici vediamo il senso del termine **CURRICOLARE** il quale consente la **copertura assicurativa** delle attività di AS-L per INAIL:
 - In questo ci viene in aiuto (?) **la Legge 107/2015** (articolo 1, commi da 33 a 43) in particolare:
 - “i percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa” (**comma 33**)
 - I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui si parla nella L. 107/2015 al comma 33, per ESPLICITA dichiarazione, sono quelli previsti dal **D.Lgvo 15 aprile 2015 n. 77** a cui si rimanda nella prossima slide...



L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO secondo il D.Lgvo 77/2005



- **Art. 4 comma 6:** “i percorsi di AS-L sono definiti e programmati all’interno del piano dell’offerta formativa”
- **Art. 4 comma 2:** “I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro **fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati**, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale”
- **Art. 4 comma 4:** “**Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio**, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, *possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni*” quest’ultima affermazione è ripresa dal *comma 35 dell’art. 1 della L. 107/2016.*




Parole chiave: **nell'ambito dell'orario complessivo annuale**



- Secondo il regolamento sull'autonomia scolastica, **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275**, il curricolo si articola in discipline e attività definite a livello nazionale e in discipline e attività la cui determinazione è lasciata alle scuole. Ovviamente, a livello nazionale, viene definito **“l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli, comprensivo della quota nazionale **obbligatoria** e della quota **obbligatoria** riservata alle istituzioni scolastiche”**
- **L'orario complessivo annuale dei piani di studio** è quindi, attualmente, quello definito dai **DPR 15 marzo 2010 n.87, n.88, n.89**, fermo restando che ogni istituzione scolastica può indicare, nel rispetto delle quote orarie delle discipline e attività definite a livello nazionale, quelle individuate dalle singole istituzioni secondo i margini di flessibilità previsti dai relativi decreti.




L'AS-L sta quindi **DENTRO** il curriculum



- Le attività di AS-L, **per essere coperte dall'assicurazione INAIL, DEVONO** essere comprese nel curriculum annuale, non eccedenti, anche quando si svolgono nei periodi di sospensione dell'attività didattica **il D.Lgvo 77/2005 art. 4, comma 4**, recita “**Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro**, previsti nel *progetto educativo personalizzato* relativo al percorso scolastico o formativo, **possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.**”



Parole chiave: Convenzione




- **D.Lgvo 77/2005, art. 3 comma 1:** “le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, **apposite convenzioni**, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo”
- Per poter essere validamente riconosciuti dall'INAIL, coprendo gli studenti in AS-L, i percorsi stessi devono essere pertanto ricompresi in una specifica convenzione, **la quale si specifica, poi, nei patti formativi individuali parte integrante del progetto educativo personalizzato**



Formazione D.L.gvo 81/2008

Formazione Generale




- Durata: 4 ore
- **Compete all'Istituzione Scolastica** “Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori ... gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro” **art. 37**
- Deve essere **certificata** (cfr. **Decreto interministeriale 6 marzo 2013** - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro)




Formazione D.L.gvo 81/2008

Formazione Specifica



- Durata stabilita in base al livello di rischio stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011:
 - Rischio basso: 4 ore
 - Rischio medio: 8 ore
 - Rischio alto: 12 ore
- **Compete alla struttura ospitante** che può, però, tramite la convenzione, **delegarne la realizzazione all'istituzione scolastica**
- Deve essere **certificata** (cfr. **Decreto interministeriale 6 marzo 2013** - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro)


+ Sorveglianza sanitaria



- Non esistono indicazioni univoche in merito
- La sola indicazione più cogente attualmente reperibile è quella fornita dalla **Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica** che, con la **nota PG/2017/0014442 del 13/01/2017**, afferma che “Nella maggior parte dei casi questa valutazione (quella contenuta nel punto 10 della Guida Operativa all’AS-L del MIUR) non può che portare all’esclusione della sorveglianza sanitaria degli studenti impegnati in AS-L”
- Tale esclusione può però, presentare eccezioni in base al Documento di Valutazione dei Rischi del soggetto ospitante




Il Documento di Valutazione dei Rischi del soggetto ospitante



- Nel documento del soggetto ospitante **dovrà essere**, in qualche modo, **prevista la presenza di soggetti in formazione** (non in apprendistato): tirocinanti, stagisti
- Sarebbe opportuno, proprio per definire il livello di approfondimento attinente alla formazione specifica e per individuare l'eventuale obbligo alla sorveglianza sanitaria, che il DVR del soggetto ospitante definisse le modalità generali di accesso degli studenti ospitati alle proprie strutture
- Il Patto formativo, ovvero il **Piano educativo personalizzato**, nella definizione del percorso di AS-L, specificando le modalità, concordate fra soggetto ospitante e istituzione scolastica, dell'attività svolta presso il soggetto ospitante stesso, **concorre, in tal modo, a individuare l'esigenza o meno della sorveglianza sanitaria**




Non esistono modelli organizzativi



- Come in ogni situazione i modelli sono la coperta di Linus
- Aiutano a placare l'ansia, ma al massimo forniscono una traccia, non sono sostituto dell'analisi informata della situazione
 - Il TUTOR figura chiave di questa operazione
 - Il TUTOR costruisce ipotesi



Cosa sta facendo l'USR Toscana




- Partecipa, per la prima volta dal 2017 a pieno titolo, quale membro di diritto, al Comitato Regionale di Coordinamento di cui al DPCM del 21/12/2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008

- Sta operando in modo da definire un accordo quadro di riferimento fra USR, in quanto organo decentrato del MIUR; INAIL; Assessorato alla Salute, al Welfare e all'integrazione socio-sanitaria, Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, settore prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; Ispettorati del Lavoro; Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL toscane; in materia di:
 - Formazione
 - Sorveglianza sanitaria



Un modello di riferimento: obiettivi



- Costruire una checklist di adempimenti e atti che garantiscano in modo uniforme gli studenti, i tutor ed i dirigenti per quanto di competenza
- Mantenere aggiornate le scuole sulle problematiche emergenti tramite il blog:
 - <http://alternanzatoscana.blogspot.com>
- Formare, attraverso i soggetti deputati formatori accreditati presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado



Grazie per l'attenzione